



**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**  
**DELL'EMILIA - ROMAGNA**

**CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA - ROMAGNA**

29 APR 2013

Bologna, li

Prot. DR n. 6564

Class. 34.07.01/189

Prot. CEER - N° BC

48/13

All'**Arcidiocesi di Bologna**

Via Altabella, 6  
40126 BOLOGNA

All'**Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio**

Corso Martiri della Libertà, 77  
44100 FERRARA

All'**Arcidiocesi di Modena-Nonantola**

Corso Duomo, 34  
41100 MODENA

All'**Arcidiocesi di Ravenna-Cervia**

Piazza Arcivescovado, 1  
48100 RAVENNA

Alla **Diocesi di Carpi**

Corso M. Fanti, 13  
41012 CARPI (MO)

Alla **Diocesi di Cesena-Sarsina**

Via Giovanni XXIII, 13  
47023 CESENA (FC)

Alla **Diocesi di Faenza-Modigliana**

Piazza XI Febbraio, 10  
48018 FAENZA (RA)

Alla **Diocesi di Fidenza**

Piazza Grandi, 16  
43036 FIDENZA (PR)

Alla **Diocesi di Forlì-Bertinoro**

Piazza Dante Alighieri, 1  
47100 FORLÌ (FC)

Alla **Diocesi di Imola**

Piazza Duomo, 1  
40026 IMOLA (BO)

*Ad. C. C. C.*

*Cu*



**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**  
**DELL'EMILIA - ROMAGNA**

**CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA - ROMAGNA**

**Alla Diocesi di Parma**

Piazza Duomo, 1  
43100 PARMA

**Alla Diocesi di Piacenza-Bobbio**

Piazza Duomo, 33  
29100 PIACENZA

**Alla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla**

Via Vittorio Veneto, 6  
42100 REGGIO EMILIA

**Alla Diocesi di Rimini**

Via IV Novembre, 35  
47900 RIMINI

**Alla Diocesi di San Marino-Montefeltro**

P.zza Giovanni Paolo II, 1  
47864 PENNABILLI (RN)

**Alla Soprintendenza per i Beni  
Architettonici e Paesaggistici per le  
province di Ravenna, Ferrara,  
Forlì-Cesena e Rimini**

Via San Vitale, 17  
48121 RAVENNA

**Alla Soprintendenza per i Beni  
Architettonici e Paesaggistici per le  
province di Bologna, Modena  
e Reggio Emilia**

Via IV Novembre, 5  
40123 BOLOGNA

**Alla Soprintendenza per i Beni  
Architettonici e Paesaggistici per le  
province di Parma e Piacenza**

Via Bodoni, 6  
43100 PARMA

**OGGETTO: Procedimenti di verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.D. del 25 gennaio 2005 e s.m.l.  
Circolare esplicativa per la compilazione delle schede di verifica**

*A. Carlucci*

*Qu*



**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**  
**DELL'EMILIA - ROMAGNA**

**CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA - ROMAGNA**

Con riferimento ai procedimenti indicati in oggetto, a seguito degli incontri tenutisi tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, l'Ufficio Beni Culturali della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna e le Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici della regione Emilia-Romagna in data 7 luglio 2010 e 28 giugno 2011, durante i quali sono state esaminate le principali problematiche riscontrate più di frequente nelle schede di verifica presentate dalle proprietà ecclesiastiche, si è ritenuto opportuno definire per la redazione di dette schede alcuni criteri, che vengono di seguito elencati affinché trovino la più ampia diffusione presso tutte le Diocesi della Regione Emilia Romagna.

Si invitano pertanto gli Uffici diocesani in indirizzo ad attenersi alle indicazioni al fine di evitare rallentamenti nei tempi di conclusione dei procedimenti.

**1. Denominazione del bene**

La denominazione del bene immobile deve essere il più possibile precisa; pertanto si deve tenere presente:

- nel caso di edifici di culto, di pertinenze agli edifici di culto, di monasteri o di conventi, che il nome dell'edificio sacro sia sempre seguito dall'indicazione del santo a cui l'edificio è intitolato (es. non "Chiesa di Salaccio", bensì "Chiesa di San Marino Dalmata in Salaccio");

Si precisa che per le chiese parrocchiali o di altri enti civilmente riconosciuti si intende quello approvato dal DMI negli anni a cominciare dal 1984, anno della revisione del Concordato; per le altre chiese od oratori che non hanno riconoscimento civile deve essere indicato il termine esatto del Santo titolare (es. Santuario di S. Maria di Croce Martina);

- riferirsi alla storia e alla tipologia architettonica dello stesso (es. chiesa di ..., ex chiesa di ..., ex convento di ..., casa rurale, corte rurale) e non genericamente identificata con la localizzazione del bene o con la destinazione d'uso alla quale l'immobile è stato soggetto negli anni più recenti (es. non "Sala Parrocchiale della Parrocchia di S. Eugenio", bensì "Ex Oratorio di S. Sebastiano" che ovviamente è attualmente utilizzato come sala parrocchiale di S. Eugenio).

**2. Indirizzo**

L'esatta indicazione dell'indirizzo e del numero/dei numeri civici è fondamentale per la localizzazione del bene, per la sua identificazione e per l'individuazione da parte del sistema informatizzato delle coordinate di georeferenziazione, uniche in grado di stabilire, nella cartografia ufficiale, la precisa ubicazione di un immobile tutelato sul territorio.

**3. Periodo di realizzazione**

Si chiede di indicare la data di edificazione dell'immobile nella maniera più precisa possibile. Si raccomanda, laddove è fattibile, di effettuare una ricerca presso gli uffici competenti, Comunali o Conservatoria di Stato se il bene è stato acquisito, al fine di documentare maggiormente la realizzazione dell'edificio interessato alla Verifica. Qualora l'immobile non presenti i requisiti temporali previsti dall'art. 4, comma 16, lettera b) della Legge del 12/07/2011 n. 106 e risulti con dati certi essere stato realizzato da meno di 70 anni, non dovrà essere assoggettato alla Verifica dell'interesse culturale. Si inseriscano quei beni immobili realizzati da meno di 70 anni, solo nel caso in cui costituiscano parte di un complesso unitario il cui nucleo principale abbia i requisiti temporali per essere verificato.

**4. Dati catastali**

L'individuazione catastale dell'immobile oggetto della verifica costituisce elemento imprescindibile per garantirne l'identificazione e, in caso di provvedimento di tutela, la trascrizione presso l'Agenzia del Territorio. Un errore catastale o un dato non aggiornato possono compromettere l'esatta perimetrazione della tutela sul bene culturale. È pertanto necessario che i numeri del foglio, delle particelle o mappali e dei subalterni di proprietà dell'ente richiedente siano riportati nella maniera più precisa nella griglia "dati catastali". I dati devono essere sempre

+ Calced. Caffè

Eu



**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**  
**DELL'EMILIA - ROMAGNA**

**CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA - ROMAGNA**

aggiornati, ovvero è necessario che i dati indicati trovino una precisa corrispondenza con la realtà dell'immobile/degli immobili oggetto della verifica.

In caso di proprietà miste, ovvero quando le proprietà ecclesiastiche o pubbliche risultino più di una o all'interno di una stessa particella o nel caso di particelle pertinenziali, si chiede che vengano indicate tutte le proprietà coinvolte e le particelle corrispondenti alle unità immobiliari o agli immobili dei quali sono proprietarie. In tal caso, che concerne soprattutto i beni complessi, vale a dire agglomerati parrocchiali o conventuali costituiti dall'edificio ecclesiastico e dai fabbricati e terreni di pertinenza, si chiede che sia presentata una unica scheda di verifica riguardante l'intero complesso da parte di una sola delle proprietà coinvolte; le proprietà restanti potranno fornire alla proprietà richiedente opportuna delega formale, da allegare alla scheda.

Si suggerisce, in caso di comproprietà con persone private, di dare comunicazione alle stesse o all'amministratore dell'immobile dell'avvio del procedimento di Verifica d'interesse culturale dell'edificio ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.D. del 25 gennaio 2005 e s.m.i..

**5. Planimetria catastale**

La planimetria catastale è costituita da un estratto di mappa da inserirsi nel programma "Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili" predisposto dalla CEI nella sezione "Fonti e documenti di riferimento". Si possono altresì aggiungere altre planimetrie più dettagliate in formato pdf come "Documenti e relazione". L'estratto di mappa caricato sul sistema informatico dovrà essere allegato alla scheda anche in forma cartacea, in scala 1:1000 oppure 1:2000, stampata in formato A4 o A3, in modo da risultare chiaramente leggibile anche nel dettaglio.

Preme ribadire la necessità che le planimetrie catastali allegate siano sempre aggiornate ovvero trovino esatta corrispondenza con la situazione della realtà degli immobili. Planimetrie non aggiornate o non corrispondenti a realtà costituiscono la principale causa di sospensione del procedimento e di richieste di aggiornamento, con conseguente rallentamento dei tempi per la sua conclusione, sia in caso di edifici di interesse culturale sia in caso di immobili privi dei requisiti di interesse previsti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 42/2004.

Nel caso in cui l'istruttoria di verifica abbia esito positivo e la tutela riguardi solamente una porzione di una particella catastale (ovvero alcuni subalterni), la Soprintendenza di settore e la Direzione Regionale si riservano la facoltà di richiedere alla proprietà le necessarie planimetrie in scala 1:200 (cosiddetti "catastini"). Per tale motivo si consiglia di provvedere all'inserimento delle planimetrie ("catastini") in scala 1:200, all'interno della pratica da presentare alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, attraverso gli Uffici Diocesani, sia in forma cartacea in formato A4 o A3 sia inserendo il file in formato pdf nella sezione di scheda "Fonti e documenti di riferimento" come "Documenti e relazione".

**6. Documentazione fotografica**

La documentazione fotografica si prefigge di fornire dati visivi al fine di poter ottenere un'esauriva comprensione e ricostituzione dell'identità storico-formale e artistica del bene oggetto di verifica, nelle sue relazioni con la storia dell'arte e dell'architettura e con la cultura del territorio di appartenenza. Pertanto, non sono necessarie immagini di ambienti di servizi, vani o elementi privi di valore, ma piuttosto riprese che illustrino in maniera esauriva le caratteristiche spaziali e decorative del bene culturale, nel suo insieme e nei dettagli.

Nel caso in cui sia inserito un immobile non in possesso del requisito temporale in quanto facente parte di un complesso unitario, si documenti in maniera essenziale lo stesso immobile.

Nel caso specifico degli edifici di culto, è opportuno sia data una documentazione fotografica adeguata che possa evidenziare gli elementi architettonici e decorativi fissi; ciò a prescindere dalla richiesta minima di una sola immagine per l'interno e per l'esterno dell'edificio di culto.

È opportuno, particolarmente in edifici con ampia volumetria o inerenti complessi particolarmente articolati, che le riprese fotografiche siano correlate mediante apposita numerazione, ad una pianta grafica, recante i punti di ripresa fotografica. Tale pianta grafica sia inserita nella sezione della scheda "Fonti e documenti di riferimento" come "Documenti e relazione".

+ *Celso. Callery*

*Ar*



**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**  
**DELL'EMILIA - ROMAGNA**

**CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA - ROMAGNA**

In particolare:

- **esterni:** occorre dare una visione di insieme dell'edificio o degli edifici per i quali si richiede la verifica. Le riprese siano riferite ad ogni lato dell'edificio in oggetto di verifica e, nel caso di complessi immobiliari con numerose pertinenze, le riprese si riferiscano ad ogni edificio per il quale si richiede la verifica. È fondamentale, ai fini della comprensione, che ogni immagine sia accompagnata da una didascalia che specifichi l'identità dell'immobile raffigurato e riporti i dati catastali identificativi dello stesso (es. non semplicemente "canonica-esterno", bensì "canonica lato est foglio 30, mapp 15"). Tutti gli immobili oggetto di verifica devono essere fotografati.
- **interni:** soprattutto per quanto riguarda l'edificio di culto o gli edifici di evidente interesse storico-artistico (es. palazzi storici, conventi o monasteri, ecc.), è necessario documentare tramite un numero limitato di immagini ma in maniera esaustiva l'intero edificio. Le fotografie devono illustrare le caratteristiche spaziali, prospettive, figurative, decorative e coloristiche dell'architettura dell'edificio, sia nel suo insieme sia nei particolari. Ogni immagine deve essere accompagnata da un'adeguata, seppur limitata nei caratteri, didascalia descrittiva (es. non "corridoio" bensì "corridoio piano primo edificio foglio 30 mapp 15; non "lapide" bensì "lapide in presbitero lato est").

**7. Fonti e documenti di riferimento**

Si specifica che in questa sezione delle scheda informatica del programma predisposto dalla CEI è possibile caricare via web tutta la documentazione aggiuntiva di cui la proprietà sia in possesso e che si ritiene opportuno presentare ai fini della valutazione dell'interesse culturale dell'immobile/del complesso immobiliare oggetto della verifica. Si inseriscano altresì quei documenti che non trovano spazio all'interno dei campi codificati, come ad es. nel caso di documentazione fotografica eccedente rispetto al massimale di 20 immagini, in formato PDF con didascalie, lvi compreso l'estratto di mappa catastale aggiornato di cui al punto 5. Per quanto concerne la verifica di Edifici ecclesiastici (Chiese, Oratori, Conventi) e Palazzi storici appare di grande utilità anche allegare, qualora già esistenti, elaborati grafici quali piante, prospetti e sezioni dei punti più significativi.

**8. Descrizione morfologica**

È necessario che la descrizione della morfologia del bene/dei beni oggetto della verifica sia il più esauriente possibile ai fini di una corretta conoscenza dello stesso/degli stessi dal punto di vista architettonico. Alla descrizione morfologica, indirizzata soprattutto all'aspetto architettonico, decorativo e strutturale, deve pertanto corrispondere un esauriente apparato fotografico correlato, costituito da immagini immediatamente collegabili alla descrizione mediante una numerazione di riferimento e didascalie precise, che riportino non solamente il fabbricato che raffigurano ma anche i dati catastali dello stesso. La descrizione morfologica e l'apparato fotografico devono offrire, soprattutto nel caso di complessi parrocchiali, documentazione esaustiva di tutti i beni oggetto della verifica, concentrandosi maggiormente sui beni di interesse culturale (chiese, conventi) e non su quelli meno significativi (canoniche e pertinenze). Quanto sopra è opportuno in quanto andrà a costituire l'archivio ministeriale cartaceo e informatizzato dei beni verificati.

**9. Descrizione storica**

La descrizione storica e artistica degli immobili, soprattutto nel caso di beni di evidente interesse culturale, costituisce la base d'indagine per la redazione della relazione che sarà allegata al provvedimento di tutela e che rappresenta strumento di ricostruzione critica dell'importanza storica, artistica e testimoniale dell'immobile in quanto bene culturale. Tale relazione ha l'obiettivo di ricostituire l'identità storico-architettonica del bene culturale nella sua interezza, anche quando, o per alterazioni storicizzate oppure per impropri interventi edilizi, esso risulta non più integro per via di frazionamenti o superfetazioni che spesso ne occultano la morfologia originaria.

*A. Calchi. Calli*

*Cu*



**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**  
**DELL'EMILIA - ROMAGNA**

**CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA - ROMAGNA**

Si rende pertanto necessario che la descrizione storico-artistica, principalmente nel caso di beni di evidente interesse culturale, riporti tutte le notizie utili alla ricomposizione della storia del bene e alla ricostruzione della sua vicenda architettonica e artistica. Ne consegue l'opportunità che la descrizione sia accompagnata da adeguata bibliografia di riferimento, con esplicito elenco dei testi dai quali sono state attinte le notizie riportate.

**10. Elementi decorativi**

Come la scheda stessa specifica nei campi da compilare, è opportuno indicare, accompagnandoli da adeguato apparato fotografico, i principali elementi decorativi fissi (es. affresco, graffito, stemma, ecc.) di valore storico-artistico reperibili all'interno o all'esterno dell'edificio interessato alla Verifica. Al fine di ottenere una corretta ricostruzione storico-artistica dell'identità dell'edificio in oggetto di verifica, è opportuno presentare sinteticamente gli elementi decorativi fissi di particolare interesse storico o culturale inserendo tali annotazioni all'interno della relazione storica.

**Il Direttore Regionale per i Beni Culturali e  
Paesaggistici dell'Emilia-Romagna**

**Arch. Carla Di Francesco**  
*Direttore Regionale*

**Il Presidente della Conferenza Episcopale  
Emilia-Romagna**

\* Carlo Card. Caffarra  
*Arcivescovo di Bologna*